GAZZETTA UFFICIALE

DEL REGNO D'ITALIA

ANNO 1892 — ROMA — LUNEDI 22 AGOSTO — NUM. 196

Abbonamenti.

		Trimestre	Semestre	Anno
In ROMA all'Ufficio del giornale	L.	9	17	32
Id a domicilio e in tutto il Regno	»	10	19	36
All'ESTERO · Svizzera, Spagna, Portogallo, Francia, Austria, Germania, Inghilterra, Belgio e Russia	»	22	41	80
Turchia, Egitto, Rumania e Stati Uniti	»	32	61	120
Repubblica Argentina e Uruguay	»	45	88	175

Le associazioni decorrono dal primo d'ogni mese — Non si accorda sconto o ribasso sul loro prezzo. — Gli *abbonamenti* si ricevono dall'*Amministrazione* e dagli Uffici postali.

Inserzioni.

Il prezzo degli *annunzi giudiziarii*, da inserire nella *Gazzetta Ufficiale*, è di L. 0, 25 per ogni linea di colonna o spazio di linea, e di L. 0.30 per qualunque altro avviso (Legge 30 giugno 1876, N. 3195, articolo 5). — Le pagine della *Gazzetta* destinate per le inserzioni, si considerano divise in quattro colonne verticali, e su ciascuna di esse ha luogo il computo delle linee, o degli spazi di linea.

Gli originali degli atti da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* a termini delle leggi civili e commerciali devono essere scritti su CARTA DA BOLLO DA UNA LIRA — art. 19, N. 10, della legge sulle tasse di Bollo, 13 settembre 1874, N. 2077 (Serie seconda).

Le *inserzioni* devono essere accompagnate da un deposito preventivo in ragione di L. 15 per pagina scritta su carta da bollo, somma approssimativamente corrispondente al prezzo dell'inserzione. In mancanza del deposito *non sarà dato corso* alla pubblicazione.

Per richieste di abbonamento, di numeri arretrati, di inserzioni ecc. rivolgersi *ESCLUSIVAMENTE* all'Amministrazione della *Gazzetta Ufficiale* presso il Ministero dell'Interno (Palazzo Balcani) — Roma

Un numero separato, di 16 pagine o meno, del giorno in cui si pubblica la Gazzetta o il Supplemento in ROMA, centesimi DIECI. Per le pagine superanti il numero di 16, in proporzione — pel REGNO, centesimi QUINDICI — Un numero separato, ma arretrato, in ROMA centesimi VENTI — pel REGNO, centesimi TRENTA — per l'ESTERO, centesimi TRENTACINQUE

Non si spediscono numeri separati, senza anticipato pagamento.

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE

Leggi e decreti: **R. Decreto** *numero 416 che approva l'unito regolamento pel personale subalterno incaricato del servizio delle tasse di fabbricazione e della tassa di vendita degli spiriti* — **Regio Decreto** *numero DLIX (Parte supplementare) che concentra l'Amministrazione delle istituzioni dotali di S. Maria a Dicomano e S. Martino a Corella (Firenze) nelle Congregazione di carità di Dicomano* — **RR. Decreti** *nn. DLX e DLXI (Parte supplementare) che concentrano la fondazione di beneficenza detta L'Ospedale, di Torrita Tiberina (Roma) e la fondazione elemosiniera Zappi-Troni di Imola (Bologna) nelle rispettive Congregazioni di carità locali* — **R. Decreto** *n. DLXII (Parte supplementare) che trasforma il Monte frumentario di Comezzano (Brescia) in una istituzione elemosiniera a favore di ammalati poveri* — **RR. Decreti** *nn. DLXIII, DLXIV, DLXV, DLXVI e DLXVII (Parte supplementare) che concentrano l'Amministrazione dell'Opera pia Marazzini e dei fondi dotali del lascito Franchini annesso alla Confraternita del Ss. Rosario di Varallo Pombia (Novara) la fondazione Cesari di Imola (Bologna), le amministrazioni dei legati Talamo e Di Maio di Sant'Agnello (Napoli), del logato dotale Balsamo di Azzano (Napoli), i fondi elemosinieri dell'Opera pia Pertossi, i legati elemosinieri Imperatori, Branca e Brasini e l'Opera pia Baratello di Arona (Novara) nelle rispettive Congregazioni di carità locali* — **R. Decreto** *numero 418 relativo all'ordinamento del servizio dei tabacchi* — **Ministero dell'Interno** *: Bollettino settimanale n. 33 delle malattie contagiose epizootiche del Regno d'Italia fino al dì 20 di agosto 1892* — **Direzione Generale del Debito Pubblico**: *Rettifica d'intestazione* — **Concorsi** — **Bollettini meteorici**.

PARTE NON UFFICIALE

*Telegrammi dell'***Agenzia Stefani** — *Listino ufficiale della Borsa di Roma* — *Inserzioni.*

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il Numero **416** *della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto l'art. 4 del Nostro decreto in data 13 dicembre 1891 n. 710;

Sulla proposta del Ministro del Tesoro *interim* delle Finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È approvato l'unito regolamento per il personale subalterno incaricato del servizio delle tasse di fabbricazione e della tassa di vendita degli spiriti, visto d'ordine Nostro dal Ministro del Tesoro *interim* delle Finanze.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Monza, addì 23 luglio 1892.

UMBERTO.

GRIMALDI.

Visto, *Il Guardasigilli:* BONACCI

REGOLAMENTO *per il personale subalterno incaricato del servizio delle tasse di fabbricazione e della tassa di vendita degli spiriti.*

Art. 1.

Il personale subalterno delle tasse di fabbricazione è distinto in *capisquadra, meccanici* e *verificatori.*

I capisquadra sono scelti tra i migliori meccanici e sono assegnati alle provincie nelle quali il servizio delle tasse di fabbricazione ha molta importanza, per essere adibiti come capi del personale delle officine annesse ai magazzini centrali od in sussidio degl'ingegneri che dirigono il cennato servizio.

I meccanici sono incaricati di applicare, manutenere e riparare i misuratori ed altri congegni per le tasse di fabbricazione, non che dei servizi di verificazione, riscontro e vigilanza conciliabilmente col-

l'incarico principale. Essi sono scelti tra i migliori verificatori operai meccanici

I verificatori hanno l'incarico di verificare i misuratori e congegni, e di ogni altro servizio di riscontro e vigilanza per l'applicazione delle leggi e regolamenti sulle tasse di fabbricazione.

Art. 2.

I verificatori sono assunti in servizio di esperimento dalla Direzione generale delle Gabelle a seconda dei bisogni, in rapporto colle vacanze che si faranno nei posti fissati dalla tabella organica.

Art. 3.

Per concorrere al posto di verificatore è necessario provare:

1° di essere cittadino italiano o naturalizzato;

2° di essere di sana e robusta costituzione, la qual cosa deve risultare da certificato di visita eseguita da un medico militare;

3° di aver sempre tenuta buona condotta da comprovarsi con la fedina criminale di data recente;

4° di essere di età maggiore e non aver superato i 30 anni, eccezione fatta per gli agenti della guardia di Finanza, per i quali il limite di età è portato ad anni 35.

Art. 4.

I concorrenti prescelti saranno sottoposti nell'Ufficio tecnico di Finanza della provincia ad un esperimento di saper leggere e scrivere correntemente e di conoscere le operazioni elementari di aritmetica.

Allora potranno essere assunti in servizio di prova per un periodo non minore di mesi sei, ed in seguito potranno essere nominati verificatori dell'ultima classe.

I verificatori in prova godranno della paga ed indennità spettanti a quelli della classe ultima.

Art. 5.

L'avanzamento nelle classi di ciascun grado è disposto dal Direttore generale delle Gabelle a seconda delle vacanze che si faranno, ed avrà luogo per due terzi in ragione di anzianità, e per un terzo in ragione di merito.

In nessun caso però sarà accordato l'avanzamento di due o più classi.

Art. 6.

Il passaggio al grado superiore ha luogo:

a) per i verificatori da nominarsi meccanici, in base ad esperimento da eseguirsi presso una delle officine annesse ai magazzini centrali degli Uffici tecnici di Milano e Napoli;

b) per i meccanici da promuoversi capisquadra, in base ad esame presso apposita Commissione sedente in Roma e composta di un direttore capo di divisione delle Gabelle che la presiederà, di due ispettori superiori delle Gabelle e di un ispettore del personale tecnico di finanza.

Saranno ammessi all'esperimento preaccennato i verificatori che abbiano dato prova di speciale attitudine come meccanici durante il servizio, e di preferenza quelli che, oltre a tale requisito, abbiano lavorato in qualche officina meccanica dello Stato o privata.

All'esame per la nomina di caposquadra saranno ammessi soltanto gli operai meccanici distinti per attività, zelo e buona condotta.

Art. 7.

Il personale delle tasse di fabbricazione è posto all'immediata dipendenza degli Uffici tecnici di finanza e più direttamente degl'ingegneri incaricati dello speciale servizio, al quale spetta di assegnare il compito ad ognuno, di vegliare sull'andamento del servizio e di applicare i provvedimenti disciplinari entro i limiti che saranno appresso stabiliti.

Art. 8.

Le paghe sono corrisposte dall'Intendente di finanza in fine di mese mediante ruoli di spese fisse, in base alle norme stabilite dagli articoli 388 e seguenti del Regolamento di contabilità dello Stato.

Le dette paghe sono sottoposte oltre alla ritenuta di ricchezza mobile, anche a quella a favore del Tesoro per gli effetti della pensione.

Art. 9.

Gli incaricati di servigi di vigilanza permanente avranno l'indennità fissa di una lira per ogni notte.

Quando però il posto designato si trovi in località disagiata, o si tratti di opifici per la produzione di polveri piriche od altri esplodenti, la detta indennità potrà essere aumentata fino a lire due.

Art. 10.

Gli agenti che per ragioni di servizio debbono percorrere una distanza maggiore di chilometri 3 dal centro della loro ordinaria residenza, avranno diritto al rimborso della spesa sostenuta per il mezzo di trasporto pubblico più economico esistente ed in ragione di un biglietto dell'ultima classe.

Qualora non esista il mezzo pubblico di trasporto, sarà accordata un'indennità di centesimi 20 per chilometro fino alla percorrenza di 10 chilometri e di centesimi 15 per il maggior percorso.

Art. 11.

Coloro che per ragioni di servizio debbono pernottare fuori della ordinaria residenza, hanno diritto ad una diaria di lire 3 se sono capisquadra e di lire 2 se sono meccanici o verificatori.

Tale indennità non sarà accordata a quelli che già godessero dell'altra, stabilita dall'articolo 9.

Allorquando poi debbono prestar servizio fuori di residenza per una durata eccedente ore 4 nello stesso giorno, avranno diritto a mezza diaria.

Le indennità sono pagate dagli ingegneri capi con fondi appositi.

Art. 12.

I trasferimenti sono disposti dal Direttore generale delle Gabelle, e ad essi sono applicabili le norme stabilite dai RR. decreti 1° novembre 1876, n. 3450 (serie 2ª) e 7 aprile 1889, n. 6025 (serie 3ª), in quanto riguardano il personale subalterno.

Art. 13.

L'ingegnere capo potrà una volta l'anno accordare congedi sino a giorni 10, informandone il Direttore generale delle Gabelle, il quale ha facoltà di accordare proroghe

Nei casi di malattia che si protragga oltre sette giorni, l'ingegnere capo dovrà riferire alla Direzione generale delle Gabelle, producendo il certificato medico.

Art. 14.

Le mancanze sono punite a seconda della loro gravità:

a) coll'ammonizione verbale o scritta;

b) colla sospensione della paga sino al limite di giorni 5;

c) colla retrocessione di classe o grado;

d) colla destituzione.

Sono di competenza dell'ingegnere capo le punizioni indicate alle lettere *a* e *b*; provvede invece alle altre il Direttore generale delle Gabelle in seguito a regolare inchiesta ed in base a conforme parere della Commissione istituita per le promozioni, di cui all'articolo 6.

L'ingegnere capo però deve comunicare caso per caso alla Direzione generale delle Gabelle le punizioni inflitte e la ragione del provvedimento.

Delle punizioni è presa nota nel foglio e registro di *matricola* del personale.

Art 15.

Gli agenti hanno l'obbligo di portare, quando sono in servizio, un berretto, che sarà per tutti indistintamente di panno nero con visiera piana e stemma reale sulla fronte, ricamato in argento, e verrà, per la prima volta soltanto, somministrato dalla Direzione generale delle Gabelle.

Il berretto dei capisquadra avrà inoltre il distintivo di un filetto d'argento.

Art. 16.

Ciascuno è responsabile dei guasti e dispersioni degli apparecchi, utensili e strumenti che gli vengono consegnati per il servizio d'istituto, tranne il caso di forza maggiore riconosciuta dalla Direzione generale delle Gabelle.

Art. 17.

Il fondo di previdenza costituito dal personale delle tasse di fab-

bricazione a tutto giugno 1892 sarà restituito senza obbligo di rifusione a seconda del bisogno e su proposta motivata dall'ingegnere capo alla Direzione generale delle Gabelle, la quale giudica delle ragioni che suffragano la proposta e stabilisce la misura del prelevamento.

Visto: d'ordine di S. M.:
Il Ministro del Tesoro interim delle Finanze
GRIMALDI.

Il numero **DLIX** *(Parte supplementare) della Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I.
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Vedute le deliberazioni della Congregazione di carità e del Consiglio comunale di Dicomano (Firenze) relative al concentramento nella Congregazione stessa di due istituzioni dotali, amministrate dal R. Arcispedale di S. Maria Nuova in Firenze, e a vantaggio l'una delle fanciulle povere di S. Maria a Dicomano, l'altra delle fanciulle povere di S. Martino a Corella;

Veduto il parere favorevole della Giunta provinciale amministrativa di Firenze;

Veduta la legge del 17 luglio 1890 n. 6972;

Udito il Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

L'Amministrazione delle due istituzioni dotali a favore delle fanciulle povere delle parrocchie di S. Maria a Dicomano e di S. Martino a Corella è concentrata nella Congregazione di carità di Dicomano.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Monza, addì 31 luglio 1892.

UMBERTO.

GIOLITTI.

Visto, *Il Guardasigilli*: BONACCI.

Il Numero **DLX** *(Parte supplementare) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I.
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Viste le deliberazioni della Congregazione di carità e del Consiglio comunale di Torrita Tiberina, proponenti il concentramento della locale fondazione di beneficenza detta l'Ospedale in quella Congregazione medesima;

Veduta la deliberazione in proposito emessa dalla Giunta provinciale amministrativa di Roma;

Veduta la legge sulle istituzioni pubbliche di beneficenza;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

La fondazione di beneficenza detta L'Ospedale, esistente in Torrita Tiberina, è concentrata nella locale Congregazione di carità.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Monza, addì 31 luglio 1892.

UMBERTO.

GIOLITTI.

Visto, *Il Guardasigilli*: BONACCI.

Il Numero **DLXI** *(Parte supplementare) della Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I.
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Vedute le deliberazioni della Congregazione di carità e del Consiglio comunale di Imola proponenti il concentramento della fondazione *elemosiniera* Zappi-Troni nella Congregazione medesima;

Veduta la deliberazione relativa a tale proposta adottata dalla Giunta provinciale amministrativa di Bologna;

Veduta la legge sulle istituzioni pubbliche di beneficenza;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

La fondazione *elemosiniera* Zappi-Troni di Imola è concentrata nella locale Congregazione di carità.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Monza, addì 31 luglio 1892.

UMBERTO.

GIOLITTI.

Visto, *il Guardasigilli*: BONACCI.

Il Numero **DLXII** *(parte supplementare) della Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I.
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Vedute le deliberazioni con le quali la Congregazione di carità ed il Consiglio comunale di Comezzano (Brescia)

proposero di trasformare il Monte frumentario, amministrato dalla Congregazione stessa, in un'istituzione elemosiniera a favore dei poveri infermi;

Veduta la deliberazione della Giunta provinciale amministrativa;

Veduta la legge 17 luglio 1890 n. 6972;

Udito il Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il Monte frumentario del comune di Comezzano (Brescia) è trasformato in una istituzione elemosiniera a favore di ammalati poveri a sensi dell'articolo 55 della legge lettera *e*.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Data a Monza addì 31 luglio 1892.

UMBERTO.

GIOLITTI.

Visto, *Il Guardasigilli:* BONACCI.

Il Numero **DLXIII** *(Parte supplementare) della Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vedute le deliberazioni della Congregazione di carità e del Consiglio comunale di Varallo Pombia (Novara), relative al concentramento nella Congregazione stessa dell'Opera pia Marazzini, avente scopo elemosiniero, ed amministrata dall'arciprete locale e dal priore della Confraternita del Rosario, nonchè al concentramento della Confraternita stessa;

Veduto il parere della Giunta provinciale amministrativa di Novara;

Veduta la legge del 17 luglio 1890 n. 6972;

Udito il Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

L'Amministrazione dell'Opera pia Marazzini, e dei fondi dotali del lascito Franchini, annesso alla Confraternita del S.S. Rosario è concentrata nella Congregazione di carità di Varallo Pombia.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Monza, addì 31 luglio 1892.

UMBERTO.

GIOLITTI.

Visto, *Il Guardasigilli:* BONACCI.

Il Numero **DLXIV** *(Parte supplementare) della Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vedute le deliberazioni della Congregazione di carità e del Consiglio comunale di Imola, proponenti il concentramento della fondazione Cesari, avente scopo di culto ed elemosiniero nella Congregazione di carità medesima;

Veduta la deliberazione relativa della Giunta provinciale amministrativa di Bologna;

Veduta la legge sulle istituzioni pubbliche di beneficenza;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

La fondazione Cesari predetta è concentrata per la parte di beneficenza nella Congregazione di carità.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Monza, addì 31 luglio 1892.

UMBERTO

GIOLITTI.

Visto *il Guardasigilli:* BONACCI.

Il Numero **DLXV** *(Parte supplementare) della Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vedute le deliberazioni con le quali la Congregazione di carità ed il Consiglio comunale di Sant'Agnello (Napoli), proposero il concentramento dei due legati Talamo e Di Maio nella locale Congregazione;

Vista la deliberazione della Giunta provinciale amministrativa;

Veduta la legge 17 luglio 1890;

Udito il Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Le Amministrazioni dei legati Antonino Talamo e Giuseppe Di Maio nel comune di Sant'Agnello (Napoli), sono concentrate nella locale Congregazione di carità.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle

leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Monza, addì 31 luglio 1892.

UMBERTO.

GIOLITTI.

Visto, *Il Guardasigilli*: BONACCI.

Il Numero **DLXVI** *(Parte supplementare) della Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vedute le deliberazioni con le quali la Congregazione di carità ed il Consiglio comunale di Azzano (Napoli), proposero il concentramento del legato dotale Giovanni Battista Balsamo nella Congregazione stessa ora amministrato dal Fondo per il culto;

Veduta la deliberazione della Giunta provinciale amministrativa;

Veduta la legge 17 luglio 1890;

Udito il Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

L'Amministrazione del legato dotale Balsamo nel comune di Azzano (Napoli) è concentrata nella locale Congregazione di carità.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Monza, addì 31 luglio 1892.

UMBERTO.

GIOLITTI.

Visto, *il Guardasigilli*: BONACCI.

Il Numero **DLXVII** *(Parte supplementare), della Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vedute le deliberazioni della Congregazione di carità e del Consiglio comunale di Arona (Novara) relative al concentramento nella Congregazione stessa dei fondi elemosinieri dell'Opera pia Pertossi, dei legati elemosinieri Imperatori, Branca e Brasini annessi all'Ospedale della SS. Trinità e dell'Opera pia Baratello che ha scopo dotale ed è amministrata dall'Arciprete di Arona;

Veduto il parere favorevole della Giunta provinciale amministrativa di Novara;

Veduta la legge del 17 luglio 1890 n. 6972;

Udito il Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

I fondi elemosinieri dell'Opera pia Pertossi, i legati elemosinieri Imperatori, Branca e Brasini e l'Opera pia Baratello son concentrati nella Congregazione di carità di Arona.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Monza, addì 31 luglio 1892.

UMBERTO.

GIOLITTI.

Visto, *Il Guardasigilli*: BONACCI.

Il Numero **418** *della Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato del Tesoro, *interim* delle Finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I servizi riguardanti la manifattura, la coltivazione, l'acquisto e la vendita dei tabacchi sono ripartiti in divisioni alla dipendenza del Direttore Generale delle Gabelle e sotto la vigilanza di un Ispettore generale da lui delegato.

Art. 2.

Presso la Direzione Generale delle Gabelle è istituito un Consiglio tecnico per l'amministrazione dei tabacchi, composto:

del Direttore Generale delle Gabelle, presidente;

del Direttore Generale dell'Agricoltura;

dell'Ispettore Generale incaricato della vigilanza del servizio dei tabacchi;

del Direttore del Laboratorio chimico delle Gabelle;

di un professore di scienze agrarie;

di un delegato del Consiglio provinciale nella cui giurisdizione risiede una delle più importanti agenzie delle coltivazioni dei tabacchi.

Il professore di scienze agrarie ed il delegato del Consiglio provinciale durano in carica un triennio e possono essere rieletti.

Il Ministro delle Finanze nomina il professore di scienze agrarie e designa il Consiglio provinciale, che deve fare la proposta del delegato.

L'ufficio di segretario del Consiglio è tenuto da un impiegato superiore della Direzione Generale delle Gabelle o da un Ispettore tecnico dei tabacchi, scelto dal Presidente.

Art. 3.

Il Consiglio tecnico ha le seguenti attribuzioni:

a) prepara e discute i regolamenti ed altre disposizioni d'ordine generale riguardanti l'ordinamento dei servizi;

b) stabilisce il programma dei lavori del Laboratorio chimico e delle coltivazioni sperimentali allo scopo di migliorare la lavorazione e la coltivazione dei tabacchi e ne invigila la esecuzione;

c) studia le questioni attinenti alla coltivazione dei tabacchi, determina il contingente annuo delle coltivazioni e la scelta dei semi, e fissa le norme da prescrivere ai coltivatori;

d) studia le questioni attinenti alla fabbricazione dei tabacchi, anche nei riguardi del maggiore e più utile impiego delle foglie indigene, esamina e propone le variazioni ai ricettarii per la fabbricazione dei tabacchi; ed approva i preventivi annui per la fabbricazione sia nello insieme che nel riparto fra le singole manifatture;

e) determina i sistemi di collaudo dei prodotti che entrano in consumo;

f) esamina e propone i preventivi annuali ed i capitoli per la fornitura dei tabacchi esotici e delle diverse sostanze che si adoperano nella manifattura;

g) designa le caratteristiche, per la formazione dei tipi, per l'acquisto dei tabacchi; emette avviso sul provvedimento da adottarsi per la compera delle varie specie di foglia e dei prodotti lavorati esteri, e vigila sull'andamento delle perizie ed accettazione dei tabacchi;

h) dà il suo voto sulle proposte per promozioni di merito nel personale dell'Amministrazione dei tabacchi.

Art. 4.

Il Consiglio si aduna ordinariamente una volta al mese. È in facoltà del presidente di adunarlo straordinariamente ogni qualvolta se ne presenti il bisogno.

Il Consiglio ha facoltà di chiamare nel suo seno qualunque funzionario dell'Amministrazione dei tabacchi per udirlo in cose relative al servizio e di visitare collegialmente o separatamente gli uffici del monopolio destinati alla fabbricazione, coltivazione, perizia e ricevimento dei tabacchi, per quelle informazioni o notizie, che reputa opportune.

Art. 5.

Per le deliberazioni del Consiglio occorre la presenza di quattro almeno dei suoi componenti.

Le deliberazioni si prendono a maggioranza di voti. In caso di parità ha la preponderanza il voto del Presidente.

Delle deliberazioni devono essere compilati verbali, che ne espongano le ragioni e indichino anche quali dei componenti e per qual motivo abbiano dato voto contrario.

Art. 6.

Le deliberazioni del Consiglio sono rese esecutive dal Ministro delle finanze.

Art. 7.

La raccolta degli atti e verbali delle adunanze e l'indice delle deliberazioni saranno tenute dal segretario.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Valsavaranche, addì 16 agosto 1892.

UMBERTO.

GRIMALDI.

Visto, *Il Guardasigilli*: BONACCI.

BOLLETTINO SETTIMANALE N. 33

delle malattie contagiose epizootiche del Regno d'Italia

fino al dì 20 di agosto 1892

REGIONE II. — Lombardia.

Sondrio — Febbre aftosa: 3, a Chiesa e Castello dell'Acqua.
Bergamo — Carbonchio essenziale: 3 letali, a Romano e S. Paolo
Mantova — Affezione morvofarcinosa: 2 letali, a Gazzuolo e Moglia.

REGIONE III. — Veneto.

Verona — Carbonchio: 3 bovini, morti, a Cerea e Grezzana.
Vicenza — Id.: 2 letali, ad Arzignano e Tezze.
Affezione morvofarcinosa: 1, a Lonigo.

REGIONE V. — Emilia.

Parma — Carbonchio essenziale: 1 letale, a Zibello.
Tifo petecchiale dei suini: 1 letale, a Borgo S. Donnino.
Reggio — Id. id.: 3 letali, a Nibbiano.
Modena — Carbonchio: 4, con 3 morti, a San Felice, S. Possidonio e Modena.
Forme tifiche degli equini: 1, letale, a Mirandola.
Febbre aftosa: 12, in 2 stalle, a Nonantola.
Tifo petecchiale dei suini: 2, a Modena.
Bologna — Febbre aftosa: in 19 stalle, a S. Agata Bolognese, Anzola, Imola, S. Lazzaro di Savena, Budrio, Calderara di Reno, Granarolo e Castel Guelfo.
Tifo petecchiale dei suini: 3, con 2 morti, ad Anzola, San Pietro in Casale e Budrio.
Carbonchio essenziale: 1 bovino, morto, a Castelfranco Emilia.
Ferrara — Carbonchio: 6 bovini, morti, a Ferrara Bondeno e Copparo.
Febbre aftosa: 16, con 1 morto, a Ferrara, Poggio Renatico e Migliorino.
Forlì — Id. id.: 8, a Bertinoro.
Ravenna — Id. id.: 4, in 20 stalle, a Faenza, Casola Valsenio, Castelbolognese e Villanova di Bagnacavallo.

REGIONE VI. — Marche ed Umbria.

Perugia — Carbonchio: 10, con 9 morti, a Ficulle, Spello e Norcia.

REGIONE VII. — Toscana.

Pisa — Forme tifiche degli equini: 1, a Lari.
Firenze — Febbre aftosa: 3, a Firenze e Prato.

REGIONE IX. — Meridionale Adriatica.

Teramo — Agalassia contagiosa degli ovini: si denunzia un'epizoozia a Valle Castellana.
Foggia — Carbonchio: 3 letali, a Troia e S. Severo.

REGIONE XI. — Sicilia.

Palermo — Affezione morvofarcinosa: 1, a Palermo (abbattuto).
Catania — Carbonchio: 2 bovini, a Catania.

Roma, dal Ministero dell'Interno.

Pel Direttore della Sanità Pubblica
R. SANTOLIQUIDO.

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (1ª *pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del Consolidato 5 0[0, cioè: N. 844187 d'iscrizione sui registri della Direzione Generale, per lire 25, al nome di Garzini Carlo di Anselmo, minore, sotto la patria potestà del padre, domiciliato in Casalgrasso (Cuneo), fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Garzino Carlo di Anselmo, minore, ecc., come sopra, vero proprietario della rendita stessa.

A termini dell'art. 72 del regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 17 agosto 1892.

Il Direttore Generale
NOVELLI.

CONCORSI

MINISTERO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO

Avviso di concorso

È aperto il concorso pel conferimento di quattro borse di studio, di lire 1000 ognuna, a coloro che intendano frequentare i corsi speciali del R. Museo Industriale di Torino, destinato a formare insegnanti, di fisica, chimica, maccanica, disegno geometrico ed ornamentale nelle scuole d'arti e mestieri.

Le borse sono conferite per due anni e sono pagate a rate mensili. Decadono dal beneficio della borsa gli allievi che durante l'anno non dieno prova di lodevole profitto.

Il concorso ha luogo per titoli.

Per essere ammessi, i candidati debbono farne domanda in carta da bollo da una lira al Ministero di agricoltura, industria e commercio non più tardi del 15 ottobre prossimo.

Alla domanda devono essere uniti i seguenti documenti;

1° Fede di nascita.

2° Certificati di penalità e di moralità, di data non anteriore al 1° luglio p. p.

3° Fede medica di sana costituzione fisica e di attitudine all'insegnamento.

4° Attestati autentici od in copia autentica degli studi fatti, dai quali risulti che il concorrente abbia ottenuta la licenza dell'istituto tecnico o del liceo, ovvero abbia insegnato nelle scuole tecniche od in una scuola d'arti e mestieri.

5° Attestato del sindaco sulle condizioni economiche della famiglia.

6° Dichiarazione di volersi addire ad uno degl'insegnamenti impartiti nelle scuole d'arti e mestieri, indicando quello prescelto.

Coloro che hanno già compiuto studi superiori ai corsi speciali del Museo Industriale di Torino non possono essere ammessi a conseguire le borse di studio.

Roma, 18 agosto 1892.

Il Direttore Capo
della divisione industria, commercio e credito
A. MONZILLI.

MINISTERO DELLA GUERRA

Concorso per la nomina a farmacisti di 3ª classe nel personale dei farmacisti militari.

Per provvedere alle eventuali vacanze che si verificassero nel personale dei farmacisti militari a tutto l'anno 1893, il Ministero della guerra notifica che è aperto un concorso a titoli per la nomina a farmacista di 3ª classe nel personale dei farmacisti militari.

Le condizioni per essere ammessi a tale concorso sono:

1° Essere cittadino dello Stato;

2° Avere conseguito il diploma di dottore in chimica e farmacia o quello di farmacista;

3° Non avere oltrepassato il 28° anno di età;

4° Avere l'idoneità fisica al militare servizio nella qualità di farmacista militare;

5° Possedere i requisiti di moralità richiesti per l'ammissione come impiegati dello Stato;

6. Avere soddisfatto all'obbligo di leva, vale a dire essere ascritto alla 2ª o alla 3ª categoria, o di avere prestato il militare servizio ed essere in congedo illimitato se ascritto alla 1ª categoria. Tuttavia, eccezionalmente, saranno pure ammessi al concorso i farmacisti ascritti alla 1ª categoria che stiano compiendo l'ultimo anno di servizio sotto le armi, colla riserva però che non potranno conseguire la nomina cui aspirano se non dopo di avere ottenuto il congedo illimitato e che, nel frattempo, la loro posizione di classificazione non sarà motivo di ritardo per le nomine che occorresse di fare.

Gli aspiranti al concorso dovranno far pervenire al Ministero della guerra (Segretariato generale), per mezzo del distretto militare dove sono domiciliati (e quelli che si trovano sotto le armi a mezzo del loro comandante di corpo), non più tardi del 1° settembre del corrente anno, la domanda di ammissione redatta in carta bollata da lira una, nella quale il concorrente indicherà il proprio cognome e nome, la figliazione ed il recapito domiciliare.

Tali domande che i comandanti dei distretti militari (e i comandanti di corpo pei concorrenti che si trovano sotto le armi) trasmetteranno, non appena ricevute, al Ministero (Segretariato generale), dovranno essere corredate dai seguenti documenti:

a) Fede di nascita debitamente legalizzata;

b) Diploma originale (non copia autentica) di laurea in chimica o farmacia o di libero esercizio in farmacia, conseguito in una delle università del Regno, e specchietto del risultato degli esami fatti nei corsi universitari;

c) Certificato attestante la buona condotta rilasciato dal sindaco (Modello 21 del regolamento sul reclutamento);

d) Certificato di penalità rilasciato dalla cancelleria del tribunale correzionale nella cui giurisdizione è nato il concorrente (a termini del R. decreto 6 dicembre 1865 per l'istruzione del casellario giudiziario);

e) Certificato di aver soddisfatto all'obbligo di leva. Per quelli ancora sotto le armi i comandanti di corpo uniranno copia del foglio matricolare.

I comandanti dei distretti faranno sottoporre gli aspiranti a visita sanitaria diretta ad accertare l'idoneità fisica al militare servizio nella qualità di farmacisti militari, ed uniranno la risultante dichiarazione medica ai documenti predetti

Esaminati i documenti dall'ispettorato di sanità militare e classificati i concorrenti per punti di merito in base al risultato degli esami finali universitari, il Ministero farà noto a ciascuno di essi, per mezzo dei comandanti di distretto o di corpo l'esito della rispettiva domanda.

Il nome di coloro ai quali sarà conferito l'impiego di farmacista militare di 3ª classe, sarà inscritto nella *Gazzetta Ufficiale del Regno* e nel *Bollettino Ufficiale delle nomine* di questo Ministero e i comandanti dei distretti militari dovranno avvertire gli interessati dell'avvenuta loro nomina al detto impiego.

Nel caso che il nominato sia tra quelli che, all'atto della domanda di ammissione al concorso si trovavano sotto le armi, il Ministero ne darà avviso al relativo distretto per la comunicazione.

Quelli che non potranno ottenere subito l'impiego, saranno ammessi a coprire quei posti che per avventura si renderanno vacanti a tutto l'anno 1893, ma non avranno alcun diritto ad occupare quelle vacanze che si verificassero oltre a detto limite di tempo.

Nell'anno successivo a quello della loro nomina a farmacisti militari, saranno chiamati ad un esame di concorso e d'idoneità per l'avanzamento, secondo programmi che all'uopo saranno stabiliti.

Coloro che superano siffatti esami verrano promossi farmacisti di 2ª classe a misura che si faranno delle vacanze nella classe medesima. a seconda la classificazione riportata per punti di merito negli esami, Quelli invece che non vi conseguiranno l'idoneità o che non vi si presenteranno senza esserne impediti da legittima ed accertata causa, saranno considerati come dimissionari dall'impiego e dispensati dal servizio senza diritto ad alcuna indennità.

Roma, 28 luglio 1892.

Il Ministro
PELLOUX.

2

MINISTERO DELLA GUERRA

Concorso per la nomina di professori straordinari nell'Accademia militare e nei Collegi militari.

È aperto un concorso per titoli ai seguenti posti di professore straordinario.

Accademia militare in Torino.

1 professore di scienze matematiche (analisi finita).

1 professore di scienze matematiche (meccanica razionale).

Collegio militare di Napoli.

1 professore di matematiche.
1 professore di disegno.

Collegio militare di Firenze.

1 professore di matematiche.
1 professore di scienze naturali.
1 professore di disegno.

Collegio militare di Milano.

1 professore di storia.

Collegio militare di Roma.

1 professore di lettere italiane.

Collegio militare di Messina.

1 professore di lettere italiane.
1 professore di storia.
1 professore di geografia (compresa la geografia fisica).

L'insegnamento da impartirsi dai detti professori potrà variare da 12 a 16 ore per settimana; entro tal limite potrà, per esigenze di servizio, essere loro affidato anche l'insegnamento di materie affini, per le quali posseggano legale abilitazione.

L'assegnamento annuo pei professori di lettere e scienze è stabilito in lire 1500; pei professori di disegno in lire 1200; esso sarà aumentato di 1[5 dopo due anni.

L'anno scolastico comincia col 1° ottobre e termina verso la fine del luglio successivo.

Gli insegnanti sono però tenuti, nel periodo delle vacanze ad intervenire nelle commissioni d'esami, ove la loro opera fosse necessaria.

Perciò è loro vietato di dare lezioni private a giovanetti aspiranti all'ammissione nei collegi militari e di darne ad aspiranti ad istituti militari superiori, senza l'autorizzazione del comando del rispettivo collegio.

Per i primi due mesi d'insegnamento i professori che saranno assunti in servizio saranno considerati come in esperimento, e il Ministero si riserva la facoltà di licenziarli entro questo periodo di tempo come si riserva la stessa facoltà anche nel corso degli anni scolastici, qualora si rendessero immeritevoli di proseguire nell'insegnamento.

La nomina di professore straordinario potrà pure essere revocata al termine di ciascun anno scolastico.

Ai professori, che fossero licenziati dal servizio, potrà essere concessa dal Ministero, a titolo di gratificazione, una somma corrispondente a tanti mesi di stipendio, quanti furono gli anni di effettivo servizio prestati negli istituti militari.

I concorrenti dovranno essere provvisti della legale abilitazione all'insegnamento nei licei o negli istituti tecnici.

Essi dovranno inoltre esibire il certificato di nascita, un attestato medico, debitamente legalizzato, comprovante la sana e robusta costituzione fisica del candidato, la fedina criminale ed il certificato di buona condotta.

Coloro che intendono concorrere dovranno farne domanda in carta bollata da L. 1 e inviarla, corredata dei richiesti documenti e di tutti quei titoli che credessero atti ad avvalorarla, al comandante l'accademia militare di Torino, se si tratta di aspiranti alle cattedre di lettere italiane, matematiche e scienze naturali: al comandante la scuola militare di Modena, se si tratta di aspiranti alle cattedre di storia, geogravia e disegno.

Le domande e i documenti dovranno pervenire a Torino od a Modena non più tardi del giorno primo settembre p. v., col quale si intende chiuso il concorso.

Nella domanda ciascun concorrente dovrà indicare con precisione il suo recapito domiciliare.

Roma 28 luglio 1892.

Il Sottosegretario di Stato
CARENZI.

2

MINISTERO DELLA MARINA

Riparto Commissariato

Notificazione per l'apertura di un esame di concorso per la nomina ad allievo commissariato nel corpo di commissariato militare marittimo.

Art. 1.

A norma dei RR. decreti 23 dicembre 1876, 30 maggio 1884, 19 febbraio 1888 e della legge 19 giugno 1888, è aperto un esame di concorso per la nomina ai primi venti posti di allievo commissario, che si renderanno vacanti nel corpo di commissariato militare della R. Marina. Lo stipendio dell'allievo commissario è di annue L. 1800

A questo esame, che, da apposita Commissione, sarà dato presso il Ministero della marina e comincierà il 20 ottobre 1892, saranno ammessi i sott'ufficiali delle categorie furieri ed infermieri del corpo R. equipaggi, sotto le armi, ed i giovani borghesi, che comprovino di trovarsi nelle condizioni, qui appresso indicate:

Pei sott'Ufficiali.

a) che, durante la loro permanenza in servizio, sieno sempre stati di condotta esemplare;

b) che non abbiano oltrepassato il 35° anno di età all'ultimo giorno dell'epoca stabilita per la presentazione della domanda (16 settembre 1892);

c) che contino almeno due anni di servizio come sott'ufficiali;

d) che sieno scapoli, e se ammogliati, adempiano, in tempo debito, alle condizioni imposte dalle disposizioni vigenti pel matrimonio degli ufficiali.

Pei giovani borghesi.

a) essere cittadino italiano;

b) avere l'età non minore di 18, nè maggiore di 28;

c) presentare l'attestato di buona condotta ed il certificato di penalità, rilasciato dal tribunale correzionale della giurisdizione competente;

d) avere compiuti gli studi in un liceo od in un istituto tecnico del Regno ed averne ottenuta la licenza, della quale dovrà essere presentato l'originale;

e) essere scapolo, e se ammogliato, soddisfare, in tempo debito, alle condizioni imposte dalle disposizioni vigenti sul matrimonio degli ufficiali;

f) avere l'attitudine fisica al servizio militare marittimo, condizione questa che sarà accertata da apposita visita sanitaria, immediatamente prima dell'esame.

Le condizioni, di cui alle lettere *a*, *b* e *c*, dovranno essere comprovate da documenti legalizzati secondo le prescrizioni in vigore.

Art. 2.

I concorrenti, sieno militari o borghesi, dovranno spedire la loro rispettiva domanda, in guisa che possa giungere al Ministero della Marina (riparto commissariato) non più tardi del 16 settembre 1892.

Delle domande, che si ricevessero dopo questa data, non sarà tenuto conto.

Ogni domanda dovrà essere scritta su carta da bollo da L. 1 ed i giovani borghesi dovranno indicarvi il loro esatto domicilio.

Le domande dei concorrenti militari dovranno essere inviate a questo Ministero pel tramite del comando superiore del corpo r. equipaggi, al quale incomberà l'obbligo di respingere, senz'altro quelle dei sott'ufficiali, che non riunissero tutti i requisiti, di cui alle lettere *a*, *b* e *c*, dell'art. 1 della presente notificazione.

Le domande, che, dopo eseguito quanto precede, potranno avere corso, il comando superiore del corpo r. equipaggi le trasmetterà con apposito elenco, al Ministero, unendovi copia della rispettiva matricola e degli specchi caratteristici.

Art. 3.

Dei posti, pei quali si bandisce il concorso, una metà sarà conferita ai sott'ufficiali ed una metà ai borghesi: a tale scopo dalla Commissione esaminatrice saranno fatte due distinte classificazioni.

Le nomine ad allievo commissario avranno luogo a misura che si renderanno disponibili i posti.

Art. 4.

I giovani borghesi, che presero parte alla leva di terra degli anni precedenti, dovranno presentare il certificato dell'esito relativo. Saranno ammessi al concorso soltanto quelli ascritti alla 2ª od alla 3ª categoria e quelli della 1ª categoria, che sieno in congedo illimitato.

Dei giovani nati nel 1872, e quindi appartenenti alla leva in corso, non potranno essere ammessi al concorso che quelli, quali dimostrino di essere stati assegnati alla 3ª categoria.

Sono esclusi coloro che furono autorizzati a ritardare il servizio militare fino al 26° anno di età.

Il candidato, che non abbia ancora concorso alla leva, prima di essere nominato allievo commissario, dovrà contrarre l'arruolamento nel corpo r. equipaggi, con la ferma di anni 4.

Art. 5.

La nomina ad allievo commissario dei candidati, pei quali non abbia garanzia di esperimentata attitudine alla vita di mare, non sarà definitiva, se non dopo tre mesi di esperimento favorevole a bordo di navi dello Stato.

Art. 6.

L'esame, sia pei giovani borghesi che pei sott'ufficiali, consterà di prove scritte ed orali, giusta il programma unito a questa notificazione, sulle materie qui appresso indicate:

Lingua e letteratura italiana;

Lingua francese, o inglese o tedesca;

Principii generali di diritto costituzionale ed internazionale;

Codice di commercio, per la parte relativa alla cambiale ed al commercio marittimo;

Nozioni generali di storia antica e di storia moderna universale;

Geografia fisica e politica;

Aritmetica teorico-pratica e geometria piana e solida;

Scrittura a partita doppia.

Non sarà ammesso agli esami chi non abbia una calligrafia almeno mediocre.

A parità di merito sarà titolo a preferenza il possesso di un diploma di laurea ottenuto, in una facoltà qualsiasi, da una università dello Stato.

Art. 7.

Verificata la regolarità della domanda e dei documenti, gli aspiranti ammessi al concorso saranno avvertiti con lettera diretta al loro domicilio.

Art. 8.

Ai giovani borghesi, man mano che saranno nominati allievi commissari, sarà pagato l'importo del biglietto di 2ª classe sulle ferrovie, o sui piroscafi pel viaggio compiuto, entro i confini dello Stato, dalla sede del rispettivo domicilio a Roma e viceversa, per sostenere l'esame di cui trattasi.

Art 9.

Un esemplare della presente notificazione sarà mandata a chi la chiederà al Ministero, o ad uno dei tre comandi in capo di dipartimento marittimo, Spezia, Napoli e Venezia, al comando locale marittimo di Maddalena, Taranto, e Castellammare di Stabia, all'ufficio idrografico della r. marina a Genova, all'Accademia navale a Livorno, od alle capitanerie dei porti di — Porto Maurizio — Savona — Portoferraio — Civitavecchia — Gaeta — Pizzo — Reggio Calabria — Bari — Ancona — Rimini — Cagliari — Messina — Catania — Porto Empedocle — Trapani e Palermo.

Roma, 14 luglio 1892.

Il Sotto segretario di Stato
R. CORSI.

PROGRAMMA

di esami per l'ammissione nel corpo di commissariato militare marittimo

Prima prova — Esame scritto — Componimento italiano.

Seconda prova — Esame scritto — Componimento in lingua francese o inglese o tedesca.

I due componimenti verseranno sopra argomenti riguardanti la letteratura italiana e la storia moderna.

Terza prova — Esame scritto — Soluzione di un quesito di aritmetica — Soluzione di un problema o dimostrazione di un teorema riguardante la geometria piana e gli elementi di geometria solida.

Quarta prova — Esame orale sulle materie seguenti:

PRIMO GRUPPO.

Diritto costituzionale.

Del sistema rappresentativo.

Divisione dei poteri.

Del Parlamento e sue divisioni in due Corpi.

Diritto elettorale.

Guarentigie costituzionali — Libertà personale, ecc.

Promulgazione delle leggi.

Diritto internazionale.

Principii razionali del diritto delle genti — Autonomia degli Stati.

Principio di nazionalità.

Diritto di guerra e di pace — Diritto dei neutri — Neutralità armata.

Rappresentanza diplomatica e consolati.

Principii generali di diritto marittimo.

Diritto privato internazionale — Obbligazione dei forestieri verso lo Stato in cui dimorano.

Diritto dello Stato sui forestieri.

Estradizioni.

SECONDO GRUPPO.

Nozioni generali di storia antica.

Civiltà antica della Grecia — Guerra di Troia — Sparta — Atene sotto i Re e gli Arconti — Guerre persiane — Guerra del Peloponneso — La Beozia — La Macedonia — Impero di Alessandro — Civiltà romana — Fondazione di Roma — Guerre coi popoli vicini — La Repubblica e progressiva conquista d'Italia — Guerra di Pirro — Guerre puniche — Guerre colla Grecia — I Gracchi — Mario e Silla — Pompeo — Giulio Cesare — Augusto e i Cesari successivi.

Storia moderna universale.

Stato dell'Europa al principio del XV secolo — Carlo VIII in Italia — Luigi XII in Italia — Lega di Cambrai e Lega Santa — Rivalità di Carlo V e Francesco I in Europa — Concilio di Trento — La riforma — Guerra degli Ottomani e loro finali conquiste — Guerra dei 30 anni — Guerra per la successione d'Inghilterra e di Spagna — Guerra per la successione di Polonia — Guerra per la successione austriaca — Guerra dei sette anni — Rivoluzione francese — Le cause generali — Il direttorio — Il consolato — L'impero — Guerre sostenute da Napoleone — Caduta di Napoleone — Trattato del 1815 — Rivoluzioni del 1821 e del 1833 — Guerra del 1848-49 per l'indipendenza italiana — Situazione dell'Europa in quel turno — Guerra di Crimea — Guerra del 1859 contro l'Austria — Spedizione di Sicilia — Guerra del 1860-61 — Primo Parlamento italiano — Guerra americana per la secessione — Guerra danese — Guerra del 1866 — Annessione della Venezia — Guerra del 1870 e annessione di Roma — Idee generali sulle vicende delle colonie e dei vari Stati d'Europa.

Nozioni elementari di geografia fisica.

Nomenclatura geografica — Forma della terra — Poli, equatore, ecc. — Grandi divisioni della superficie del globo — Conformazione dei continenti — Zone terrestri e loro proprietà generali — Caratteri geografici dell'Italia.

Geografia politica universale.

Civiltà dei popoli e maniere di governo — Confini politici dei vari Stati d'Europa — Popolazione — Divisione e città principali — Vie

di comunicazione e di commercio importanti — Religione — Lingue — Forze di terra e di mare — Confini, popolazioni e città principali dei vari Stati nelle altre parti del mondo e particolarmente nelle colonie europee — Cenni sulle principali vie marittime di comunicazione.

TERZO GRUPPO.

Codice di commercio.

Cambiale.
Commercio marittimo.

Computisteria.

Scrittura a partita doppia — Sue forme.
Prime note — Giornale — Libro maestro — Salda conti — Bilanci di verificazione. 2

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Avviso di concorso

Colle norme prescritte dal Regolamento universitario, approvato col R. decreto 26 ottobre 1890 n. 7337, è aperto il concorso per professore straordinario alle seguenti cattedre:

Genova — Università: Diritto canonico.
Id. — Università: Storia della filosofia.
Napoli — Scuola superiore di medicina veterinaria: Patologia generale e anatomia patologica.

Le domande su carta bollata da lire 1,20 ed i titoli indicati in apposito elenco, dovranno essere presentati al Ministero della pubblica istruzione non più tardi del 31 ottobre 1892.

Ogni domanda inviata dopo quel giorno, sarà considerata come non avvenuta.

Non sono ammessi lavori manoscritti.

Le pubblicazioni dovranno possibilmente essere in numero di copie bastevoli per farne la distribuzione ai componenti la Commissione.

Roma, 27 giugno 1892.

Il Direttore capo della Divisione per l'istruzione superiore
3 G. FERRANDO.

Istituto nazionale per le figlie dei militari italiani in Torino

Il Consiglio Direttivo dell'Istituto, in base agli articoli 2, 5 e 6 dello statuto organico approvato con R. decreto 21 giugno 1869, apre un concorso a parecchi posti gratuiti e semigratuiti, lasciando tempo alla presentazione delle domande e dei documenti sino a tutto il prossimo settembre.

I posti semigratuiti portano con sè la retta di L. 300, 200, 150 annue secondo che sono assegnati alla *Villa della Regina*, alla *Casa Magistrale* (con Scuola Normale Superiore pareggiata) alla *Casa Professionale*.

Sono inoltre disponibili altri posti nelle tre *Sezioni* sovra accennate alla retta rispettiva di L. 600, 400, 300, compresa ogni spesa, tranne il mantenimento del corredo personale; e alcuni posti per figlie di non militari alla retta di L. 1200, 700, 500 secondo la Sezione e pure ogni spesa compresa.

Infine sono vacanti alcuni posti nel *Giardino d'Infanzia* annesso alla *Casa Magistrale*, ai quali sono ammesse bambine dai *quattro* ai *sei* anni alla retta annua, ogni spesa compresa, di L. 250 se figlie di militari, di L. 350 se non figlie di militari.

Torino, 12 agosto 1892.

Il Presidente
Generale DELLA ROCCA

Il segretario
V. GUYOT.

Amministrazione del R. Istituto S. Ponziano

È bandito il concorso ad un posto di maestra elementare superiore, e ad uno di maestra di lavori femminili, con lo stipendio annuo di lire 440, oltre il vitto e l'alloggio, nel R. Istituto femminile « S. Ponziano » di Lucca.

Siffatto concorso sarà per titoli, ed anche per esame, ove la Commissione amministrativa lo creda opportuno.

Coloro che intendono prendervi parte dovranno farne domanda al presidente della Commissione amministrativa non più tardi del giorno 10 settembre p. v.

Le domande scritte in carta da bollo da cent. 60, dovranno essere corredate dei seguenti documenti:

a) patente elementare di grado superiore;
b) fede di nascita;
c) attestato negativo di penalità;
d) dichiarazione medica di sana costituzione fisica;
e) attestato di moralità;
f) attestati comprovanti i servizi prestati precedentemente e tutti gli altri documenti che le concorrenti crederanno opportuno di presentare nel proprio interesse.

Le domande che pervenissero dopo il termine indicato o pervenissero tempestivamente, ma senza i relativi titoli o documenti, si avranno come non presentate.

Lucca, li 9 agosto 1892.

Per il presidente della Commissione amministrativa
AVV. GAETANO CAMPETTI.

BOLLETTINO METEORICO

DELL'UFFICIO CENTRALE DI METEOROLOGIA E GEODINAMICA

Roma, 20 agosto 1892.

STAZIONI	STATO DEL CIELO 7 ant.	STATO DEL MARE 7 ant.	TEMPERATURA Massima	
			Massima	Minima
			nelle 24 ore precedenti	
Belluno	sereno	—	31 4	18 5
Domodossola	temporalesco	—	30 9	17 9
Milano	3/4 coperto	—	33 0	22 8
Verona	sereno	—	33 7	22 0
Venezia	sereno	legg. mosso	30 4	21 9
Torino	3/4 coperto	—	30 1	20 8
Alessandria	3/4 coperto	—	31 8	19 1
Parma	sereno	—	32 3	21 2
Modena	sereno	—	32 2	21 7
Genova	1/2 coperto	mosso	30 0	22 4
Forlì	sereno	—	32 6	22 6
Pesaro	sereno	calmo	28 9	20 2
Porto Maurizio	3/4 coperto	legg. mosso	30 7	23 2
Firenze	sereno	—	35 4	18 4
Urbino	sereno	—	31 4	20 6
Ancona	sereno	calmo	31 7	24 7
Livorno	sereno	calmo	31 0	20 0
Perugia	sereno	—	32 7	21 1
Camerino	sereno	—	30 1	20 5
Chieti	sereno	—	31 0	17 0
Aquila	sereno	—	32 0	17 6
Roma	sereno	—	33 6	18 6
Agnone	sereno	—	31 7	21 0
Foggia	sereno	—	35 5	22 0
Bari	sereno	calmo	28 3	22 0
Napoli	sereno	calmo	32 3	23 1
Potenza	1/4 coperto	—	30 6	20 0
Lecce	sereno	—	35 1	23 5
Cosenza	—	—	—	—
Cagliari	sereno	calmo	28 2	21 2
Reggio Calabria	1/2 coperto	agitato	27 3	24 3
Palermo	sereno	calmo	33 9	17 4
Catania	sereno	calmo	33 5	24 8
Caltanissetta	sereno	—	31 8	22 0
Siracusa	sereno	calmo	31 2	22 0

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE
fatte nel R. Osservatorio del Collegio Romano
Il dì 20 agosto 1892

Il barometro è ridotto al zero. L'altezza della stazione è di metri 49,6.

Barometro a mezzodì . . . . . = 760.5
Umidità relativa a mezzodì. . . . . . = 21
Vento a mezzodì . . . . . S W quasi calmo.
Cielo a mezzodì. . . . . . . sereno.
Termometro centigrado { Massimo = 34°,3. Minimo = 19°,6.
Pioggia in 24 ore: — —

Li 20 agosto 1892.

In Europa pressione 756 a Danzica, 765 nel Golfo di Biscaglia ed a Kien, 758 Atene.

In Italia nelle 24 ore: barometro quasi stazionario. Leggeri temporali al Nord.

Temperatura sempre elevata.

Stamane cielo nuvoloso all'estremo Nordovest, generalmente sereno altrove, venti freschi settentrionali Canale d'Otranto, Nord forte e mare agitato a Reggio di Calabria.

Barometro livellato intorno a 761 mill.

Probabilità: venti deboli vari, cielo in generale sereno, qualche temporale, temperatura sempre elevata.

BOLLETTINO METEORICO
DELL' UFFICIO CENTRALE DI METEOROLOGIA E GEODINAMICA

Roma, 21 agosto 1892.

STAZIONI	STATO DEL CIELO 7 ant.	STATO DEL MARE 7 ant.	TEMPERATURA Massima nella 24 ore precedenti	Minima
Belluno	1[4 coperto	—	32 4	18 6
Domodossola	temporalesco	—	27 0	15 8
Milano	temporalesco	—	31 4	20 4
Verona	sereno	—	32 0	22 1
Venezia	sereno	calmo	33 1	23 1
Torino	1[2 coperto	—	28 9	20 0
Alessandria	3[4 coperto	—	30 7	19 8
Parma	1[4 coperto	—	31 9	22 2
Modena	sereno	—	31 5	23 0
Genova	3[4 coperto	mosso	27 8	21 6
Forlì	1[4 coperto	—	32 4	22 5
Pesaro	—	—	—	—
Porto Maurizio	1[2 coperto	calmo	29 9	18 7
Firenze	1[4 coperto	—	33 2	19 3
Urbino	1[2 coperto	—	29 9	20 6
Ancona	1[2 coperto	calmo	29 8	24 2
Livorno	coperto	legg. mosso	30 0	—
Perugia	1[4 coperto	—	32 8	21 0
Camerino	1[4 coperto	—	30 1	21 0
Chieti	sereno	—	30 0	16 8
Aquila	3[1 coperto	—	32 9	17 9
Roma	1[4 coperto	—	34 3	18 3
Agnone	sereno	—	32 5	20 4
Foggia	sereno	—	37 1	23 8
Bari	1[4 coperto	calmo	28 3	20 8
Napoli	sereno	calmo	32 4	23 7
Potenza	sereno	—	30 2	19 9
Lecce	sereno	—	35 1	23 3
Cosenza	—	—	—	—
Cagliari	3[4 coperto	calmo	32 2	21 5
Reggio Calabria	sereno	agitato	30 4	25 0
Palermo	sereno	calmo	33 2	17 0
Catania	sereno	calmo	32 5	24 0
Caltanissetta	sereno	—	33 4	22 2
Siracusa	sereno	calmo	32 1	21 8

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE
fatte nel R. Osservatorio del Collegio Romano
Il dì 21 agosto 1892

Il barometro è ridotto al zero. L'altezza della stazione è di metri 49,6.

Barometro a mezzodì . . . . . = 761,2
Umidità relativa a mezzodì . . . . . = 29
Vento a mezzodì . . . . . . N. E debole.
Cielo . . . . caliginoso.
Termometro centigrado { Massimo = 33°,9. Minimo = 18°,3.
Pioggia in 24 ore: — —

Li 21 agosto 1892.

In Europa pressione abbastanza elevata al Nordovest e Nordest, Parigi 768, Mosca 765, Pietroburgo 760, Atene 759.

In Italia nelle 24 ore: barometro leggermente aumentato; temporali con pioggia all'estremo Nordovest ed al Nord della Sardegna, parvenze temporalesche qua e là altrove.

Temperatura aumentata al Sud.

Stamane: cielo sereno nel veneto ed al Sud, nuvoloso altrove; Nord forte nello stretto di Messina; venti deboli varii altrove, Barometro livellato intorno a 762 millimetri.

Mare agitato nello stretto di Messina.

Probabilità: venti deboli settentrionali; cielo generalmente sereno, ancora qualche leggero temporale.

PARTE NON UFFICIALE

TELEGRAMMI

(AGENZIA STEFANI)

VALSAVARANCHE, 21. — Domani il re scenderà al castello di Sarre, dove ospiterà il ministro della guerra.

Quindi, accompagnato dall'onor. ministro Pelloux, assisterà alle manovre di brigate contrapposte in Valgrisanche e alla Thuile nei giorni 23 e 24 del corrente mese.

PIETROBURGO, 21. - È ufficialmente constatato che il colera scoppiò nel governo di Twver.

Vi sono sei casi con due decessi.

AMBURGO, 21. — L'*Hamburger Correspondent* smentisce la voce che sia comparso qui il colera.

L'autopsia di parecchi morti con sintomi coleriformi dimostrò che si tratta solamente di colerina, ovvero di *cholera nostras*, che si presenta ogni anno in questa stagione.

PARIGI, 21. — La relazione Dujardin-Beaumetz al Consiglio d'igiene conferma la decrescenza dell'epidemia col-riforme in Parigi e nei dintorni, il cui stato sanitario è soddisfacente per quanto è possibile.

BRUXELLES, 21. — Un'epidemia coleriforme è scoppiata ieri a Jumet e si estende.

Cinque fanciulli sono stati colpiti, di cui uno è morto stamane.

L'epidemia si dirama in direzioni diverse.

CATANIA, 21 — L'eruzione dell'Etna continua. Le colate della lave a levante del Monte Nero ed a ponente del Monte Gemmellaro sono ancora attive, come pure i rami delle colate alla casa del Cervi e al Concilio.

Una nuova bocca si è aperta tra il primo ed il secondo cratere con molto fumo nero.

ROMA, 21. — È stato scelto, come arbitro italiano per la questione della pesca nel mare di Behring, il marchese Emilio Visconti-Venosta.

BUENOS-AYRES, 21. — La tensione fra il Governo ed il Congresso si accentua vieppiù in seguito al rifiuto del Governo di rispondere ad un'interpellanza a proposito della discussione del bilancio della marina.

Listino Ufficiale della Borsa di Commercio di Roma del dì 20 agosto 1892.

VALORI AMMESSI a CONTRATTAZIONE IN BORSA	Godimento	Valore nom.	Valore vers.	PREZZI IN CONTANTI	Cor M.	IN LIQUIDAZIONE Fine corrente	IN LIQUIDAZIONE Fine prossimo	Prezzi Nom.
RENDITA 5 0[0 1.a grida	1 luglio 92	—	—			95,60 62 1[2 65 67 1[2		— —
RENDITA 5 0[0 2.a grida		—	—	95,60 95,57 1[2	95 59 1[4			— —
detta (piccolo taglio)	»	—	—	95,65				— —
detta 3 0[0 1.a grida	1 aprile 92	—	—		— —			— —
detta 3 0[0 2.a grida	»	—	—		— —			58 50
Cert. sul Tesoro Emiss. 1860-64	»	—	—		— —			101 25
Obbl. Beni Ecclesiastici 5 0[0	»	—	—		— —			95 25
Prestito R. Blount 5 0[0	»	—	—		— —			100 90
» Rothschild	1 giugno 92	—	—		— —			102 50
Obbl. Municip. e Cred. Fondiario.								
Obbl. Municipio di Roma 5 0[0	1 luglio 92	500	500		— —			— —
» 4 0[0 1.a Emissione	1 aprile 92	500	500		— —			428 —
» 4 0[0 2.a, 3.a, 4.a, 5.a e 6.a Emiss.	»	500	500		— —			420 —
» Cred. Fond. Banco S. Spirito	»	500	500		— —			461 —
» » » Banca Nazionale 4 0[0	»	500	500		— —			477 —
» » » » » 4 1[2 0[0	»	500	500		— —			487 —
» » » Banco di Sicilia	»	500	500		— —			— —
» » » » Napoli	»	500	500		— —			— —
Azioni Strade Ferrate.								
Az. Ferr. Meridionali	1 luglio 92	500	500		— —	668		— —
» » Mediterranee stampigliate	»	500	500		— —	557,50		— —
» » » certif. provv.	1 luglio 91	500	250		— —			— —
» » Sarde (Preferenza)	»	250	250		— —			— —
» » Palermo, Mar. Trap. 1.a e 2a. E	1 aprile 92	500	500		— —			— —
» » della Sicilia	1 luglio 91	500	500		— —			— —
Azioni Banche e Società diverse.								
Az. Banca Nazionale	1 genn. 92	1000	750		— —			1370 — (1)
» » Romana	1 luglio 92	1000	1000		— —	1015		— —
» » Generale	»	300	300		— —	358 356 1[2 357 1[2		— —
» » di Roma	1 genn. 90	500	250		— —			345 —
» » Tiberina	1 » 89	200	200		— —			30 —
» » Industr. e Comm. (antiche)	1 ottob. 91	500	500		— —			515 —
» » » » cert. prov.	»	500	400		— —			— —
» » » » nuove liberate	»	500	500		— —			490 —
» Soc. di Credito Mobiliare italiano	1 luglio 92	500	400		— —	601 599 1[2 600)		— —
» » di Credito Meridionale	1 genn. 88	500	500		— —			— —
» » Romana per l'Illum. a Gas	15 aprile 92	500	500		— —			830 —
» » Acqua Marcia	1 luglio 92	500	500		— —			1155 —
» » Italiana per condotte d'acqua	1 genn. 90	500	500		— —	385 86 86 1[2 87		— —
» » Immobiliare	1 luglio 92	500	500		— —	120 1[2 20 19 16 20 17	17 1[2 18 20)	— —
» » dei Molini e Magaz. Generali	1 » 90	250	250		— —			140 —
» » Telefoni ed App. Elettriche	1 genn. 89	100	100		— —			— —
» » Generale per l'Illuminazione	1 » 90	500	500		— —			295 —
» » Anonima Tramway Omnibus	»	125	125		— —	172 72 1[2 73 73 1[2	74 75 1[2 76)	— —
» » Fondiaria Italiana	[illegible] n. 89	150	150		— —			— —
» » della Min. e Fond. Antimonio	[illegible] b 90	250	250		— —			— —
» » dei Materiali laterizi	»	250	250		— —			— —
» » Navigazione Generale Italiana	1 genn. 92	500	500		— —			297 —
» » Metallurgica Italiana	1 » 90	500	500		— —			190 —
» » della Piccola Borsa di Roma	1 luglio 92	250	250		— —			210 —
» » Caoutchouc	1 genn. 90	200	200		— —			40 —
» » An. Piemontese di elettricità	1 » 91	250	250		— —			250 —
» » Risanamento di Napoli	1 luglio 92	250	250		— —	196 93 92 1[2 92 90 90	1[2 91 1[2)	— —
Azioni Soc. Assicurazioni.								
Az. Fondiarie Incendi	1 genn. 90	100	100		— —			80 —
» Fondiarie Vita	1 » 91	250	125		— —			230 —
Obbligazioni diverse.								
Obbl. Ferroviarie 3 0[0 Emiss. 1887-88-89	1 luglio 92	500	500		— —			237 50
» » Tunisi Goletta 4 0[0 (oro)	1 » 91	1000	1000		— —			— —
» Strade ferrate del Tirreno	1 » 92	500	500		— —			446 —
» Soc. Immobiliare	1 ottob 91	500	500		— —			410 —
» » 4 0[0	»	250	250		— —			170 —
» » Acqua marcia	»	500	500		— —			500 —
» » SS. FF. Meridionali	»	500	500		— —			— —
» » FF Pontebba Alta Italia	1 luglio 91	500	500		— —			— —
» » FF. Sarde nuova Emis. 3 0[0	1 aprile 92	500	500		— —			— —
» » FF. Paler. Ma. Tra. I S. (oro)	»	300	300		— —			— —
» » FF. Second. della Sardegna	1 luglio 92	500	500		— —			— —
» » FF. Napoli-Ott. (5 0[0 oro)	»	250	250		— —			— —
Buoni Meridionali 5 0[0	»	500	500		— —			— —
Titoli a Quotazione Speciale.								
Obbl. prestito Croce Rossa Italiana	1 aprile 92	25	25		— —			— —

OSSERVAZIONI

Media dei corsi del consolidato italiano a contanti nelle varie borse del Regno.

19 agosto 1892.

Consolidato 5 0[0, ... L. 95 465

Consolidato 5 0[0 senza la cedola del semestre in corso . . . » 93 295

Consolidato 3 0[0, nominale . . . » 58 062

Consolidato 3 0[0 senza cedola, nominale » 56 757

R. TANLONGO, Presidente.

(1) ex divid. £. 23,—.

Sconto	CAMBI		Prezzi fatti		Nomin.
2 1/2	Francia	90 giorni	— —	— —	103 32 1/2
	Parigi	Cheques	— —	— —	103 90
2	Londra	90 giorni	— —	— —	26 05
	»	60 giorni	— —	— —	— —
	»	Cheques	— —		— —
	Vienna-Trieste	90 giorni	— —		— —
	Germania	Cheques	— —		— —

Risposta dei premi . . . . . . } 29 Luglio
Prezzi di compensazione . . . . }
Compensazione 30
Liquidazione 31

Sconto di Banca 5 0[0. Interessi sulle anticipazioni

Il Sindaco: MARIO BONELLI

Visto: Il Deputato di Borsa ETTORE ALIBRANDI

PREZZI DI COMPENSAZIONE DELLA FINE LUGLIO 1892.

Titolo	Prezzo
Rendita 5 0[0	94 —
» 3 0[0	58 50
Obbl. Beni Eccl 5 0[0	— —
Prest. Rotschild 5 0[0	102 —
Ob. città di Roma 4 0[0	425 —
» Credito Fondiario Santo Spirito	463 —
» Credito Fondiario Banca Nazionale	480 —
» Credito Fondiario Ban. Naz. 4 1[2 0[0	485 —
Az. Fer. Meridionali	642 —
» » Mediterranee	516 —
» » » certif.	— —
» Banca Nazionale	1320 —
» » Romana	1005 —
» » Generale	326 —
» Banco di Roma	380
Az. Banca Tiberina	30 —
» » In. e Com. (an.)	528 —
» » » Certif.	490 —
» » » n liber.	— —
» Soc. Cred. Mobil.	548 —
» » » Merid.	— —
» » Gas	875 —
» » Acqua Marcia	1135 —
» » Condot. d'ac.	350 —
» » Gen. Illumin.	230 —
» » Tramway Om.	155 —
» » » cert. prov.	— —
» » Molini e Magaz. Gen	135 —
» » Immobiliare	170 —
» » Fond. Italiana	— —
» » Min. Antim.	240 —
» » Mat. Later.	220 —
Az. Soc. Navig. Gen. Italiana	280 —
» » Metallurgica Italiana	200 —
» » della Piccola Borsa	210 —
» » Caoutchouc	55 —
» » An. Piem. di Elettr.	250 —
» » Risanamen.	178 —
» » Fondiar. incendi	80 —
» » Fond. Vita	230 —
Obbl. Soc. Imm. 5 0[0	410 —
» » » 4 0[0	170 —
» » Ferroviarie	290 —
» Ferr. Napoli-Ottaiano	244 —

TUMINO RAFFAELE, *Gerente* — Tipografia della *Gazzetta Ufficiale*.